

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2230 DELLA COMMISSIONE**del 4 dicembre 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA**1. Misure in vigore**

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria»), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1631/2005 ⁽²⁾ un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e degli Stati Uniti d'America («USA»). Le misure nei confronti della RPC erano costituite da dazi individuali ad valorem compresi tra il 7,3 e il 40,5 % con un dazio residuo del 42,6 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 ⁽³⁾, il Consiglio ha ridotto il dazio individuale applicabile a una società, portandolo dal 14,1 al 3,2 %.
- (3) In seguito a un riesame delle misure in previsione della scadenza («primo riesame in previsione della scadenza»), che riguardava solo le importazioni di TCCA originarie della RPC, il Consiglio ha prorogato di altri 5 anni i dazi antidumping sul TCCA di origine cinese, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio del 19 dicembre 2011 ⁽⁴⁾.
- (4) Rispettivamente il 28 agosto 2013 e il 1° luglio 2014 la Commissione ha aperto due riesami relativi a un «nuovo esportatore». Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 ⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito un'aliquota di dazio individuale del 32,8 % sul TCCA fabbricato da un nuovo produttore esportatore cinese ⁽⁶⁾. L'altro produttore esportatore cinese ⁽⁷⁾ ha formalmente ritirato la sua domanda e la Commissione ha di conseguenza chiuso l'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America (GUL 261 del 7.10.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GUL 254 del 29.9.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GUL 346 del 30.12.2009, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GUL 157 del 27.5.2014, pag. 80).

⁽⁶⁾ Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

⁽⁷⁾ Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione, del 9 marzo 2015, che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall'esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni (GUL 65 del 10.3.2015, pag. 18).

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (5) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza ⁽¹⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾.
- (6) La domanda è stata presentata da due produttori dell'Unione: Ercros SA e Inquide SA («i richiedenti»), che nel 2015 rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale stimata di TCCA dell'Unione.
- (7) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in vigore avrebbe con ogni probabilità comportato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3. Apertura del riesame in previsione della scadenza

- (8) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, il 20 dicembre 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (9) L'inchiesta sul rischio di persistenza o di reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (10) La Commissione ha informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, l'altro produttore noto dell'Unione, i produttori esportatori noti nella RPC, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, le associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Nessuna parte si è manifestata e ha chiesto un'audizione nella fase di apertura dell'inchiesta.

4.3. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, essa intendeva effettuare il campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti, nel caso in cui se ne manifestasse un numero significativo.

Campionamento dei produttori esportatori nella RPC

- (13) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori nella RPC di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori cinesi che potessero essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (14) Ventisette produttori esportatori cinesi noti sono stati contattati all'apertura. Nessun produttore esportatore nella RPC si è manifestato con una risposta al modulo di campionamento né ha deciso di collaborare al riesame in previsione della scadenza. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, non è stato necessario alcun campionamento dei produttori esportatori cinesi.

⁽¹⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 117 del 2.4.2016, pag. 9).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) Questo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di base.

⁽³⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 476 del 20.12.2016, pag. 6).

Campionamento degli importatori indipendenti

- (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti gli importatori/i distributori noti (14 in totale) sono stati invitati a compilare il modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura.
- (16) Soltanto cinque importatori hanno risposto al modulo di campionamento, pertanto il campionamento non è stato ritenuto necessario.

4.4. Questionari e visite di verifica

- (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione.
- (18) La Commissione ha inviato questionari a due produttori noti nel paese di riferimento (Giappone), ai tre produttori noti dell'Unione, a due importatori indipendenti e a 39 utilizzatori noti nell'Unione.
- (19) Risposte complete ai questionari sono pervenute dai due produttori del paese di riferimento, da due produttori dell'Unione ⁽¹⁾ e da un importatore indipendente.
- (20) La Commissione ha effettuato verifiche nei locali delle seguenti società:
- a) Produttori dell'Unione ⁽²⁾:
- Ercros SA, Barcellona, Spagna
- b) Importatori:
- Diasa Industrial, Calahorra, Spagna
- c) Produttori nel paese di riferimento ad economia di mercato:
- Nissan Chemical Industries Ltd., Giappone,
 - Shikoku Chemicals Corporation, Giappone.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (21) Il prodotto in esame è costituito da TCCA e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della RPC.
- (22) Il TCCA è un prodotto chimico utilizzato come disinfettante e candeggiante ad ampio spettro a base di cloro organico ed è impiegato in particolare per disinfettare l'acqua di piscine e centri termali. Altri usi includono il trattamento delle acque nelle fosse settiche o nelle torri di raffreddamento e la pulizia di elettrodomestici per la cucina. Il TCCA è venduto sotto forma di polvere, granuli, pastiglie o scaglie. Tutte le forme di TCCA e i suoi preparati presentano le stesse caratteristiche di base (disinfettante) e sono pertanto considerati come un unico prodotto.

2. Prodotto simile

- (23) È stato appurato che il prodotto in esame e il prodotto simile, fabbricati e venduti nel mercato interno del Giappone, il paese di riferimento, nonché il prodotto simile fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi.
- (24) La Commissione ha quindi concluso che questi prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Il terzo produttore noto dell'Unione ha fornito solo una risposta parziale al questionario.

⁽²⁾ Dopo l'apertura la Commissione ha escluso uno dei produttori dalla definizione di industria dell'Unione (cfr. la sezione D.1, definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione).

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (25) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato il rischio che la scadenza delle misure in vigore potesse determinare il persistere o la reiterazione del dumping dalla RPC.

1. Collaborazione della RPC

- (26) All'apertura dell'inchiesta di riesame tutti i produttori esportatori cinesi noti sono stati invitati a manifestarsi e a rispondere al modulo di campionamento allegato all'avviso di apertura. Nessuna società cinese ha tuttavia reagito all'apertura dell'inchiesta di riesame e/o ha deciso di collaborare nell'ambito di eventuali fasi successive della procedura.
- (27) La missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea è stata informata con nota verbale che, in tali circostanze, la Commissione intendeva basare le proprie conclusioni in merito al rischio di persistenza o reiterazione del dumping o del pregiudizio sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.
- (28) Pertanto, le conclusioni sulla persistenza o la reiterazione del dumping sono state basate sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle statistiche Eurostat, sulla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sulla banca dati relativa alle esportazioni cinesi e sulle stime di mercato dei produttori del paese di riferimento che hanno collaborato.

2. Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame**2.1. Paese terzo a economia di mercato**

- (29) In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili nel mercato interno o al valore costruito in un paese terzo appropriato a economia di mercato (il «paese di riferimento»).
- (30) Sia nell'inchiesta originaria che nel primo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha scelto il Giappone come paese di riferimento per stabilire il valore normale. In seguito alla domanda di riesame, nell'avviso di apertura, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva nuovamente utilizzare il Giappone come paese di riferimento. Inoltre, l'avviso di apertura indicava che altri produttori che operavano in un'economia di mercato potevano essere situati anche negli USA. Non sono pervenute osservazioni.
- (31) La Commissione ha contattato tutti i produttori esportatori noti, in particolare due in Giappone e tre negli USA. Nessuna delle società provenienti dagli USA ha accettato di collaborare all'inchiesta. Le due società giapponesi, Nissan Chemical Industries Ltd. e Shikoku Chemicals Corporation, hanno accettato di collaborare all'inchiesta e hanno risposto al questionario, che è stato successivamente verificato sul posto.
- (32) Il Giappone ha un ragguardevole mercato interno ⁽¹⁾ di TCCA, con un livello soddisfacente di concorrenza interna. In Giappone si contano almeno tre produttori interni concorrenti ⁽²⁾ e nel periodo dell'inchiesta di riesame il 15 % del mercato veniva coperto dalle importazioni ⁽³⁾. Il paese non è protetto da dazi doganali elevati ⁽⁴⁾. Infine, il Giappone non dispone di misure di difesa commerciale sulle importazioni di TCCA.
- (33) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che il Giappone era un paese di riferimento appropriato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

2.2. Produttori esportatori cinesi senza TEM

- (34) A causa della mancanza di collaborazione da parte della RPC, il calcolo del dumping è stato effettuato senza differenziare i tipi di prodotto.

⁽¹⁾ Stimato ad almeno 10 000 tonnellate annue.

⁽²⁾ I due produttori esportatori che hanno collaborato hanno informato la Commissione che esisteva un terzo produttore giapponese di TCCA, Nankai Chemical Co. Ltd.

⁽³⁾ Secondo i produttori giapponesi che hanno collaborato, soltanto la RPC vende il TCCA sul mercato giapponese. Secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, la RPC ha venduto circa 1 500 tonnellate di TCCA al Giappone nel periodo dell'inchiesta di riesame.

⁽⁴⁾ Secondo la domanda di riesame il dazio doganale normale è del 4,6 % per il codice SA 2933 69 e 4,9 % per il codice SA 3808 94.

a) Valore normale

- (35) Il valore normale per i produttori esportatori senza TEM è stato stabilito in base ai dati verificati nella sede dei due produttori che hanno collaborato in Giappone.
- (36) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha innanzitutto esaminato se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti, effettuate dai produttori del paese di riferimento che hanno collaborato, nel periodo dell'inchiesta di riesame, fosse rappresentativo. A tal fine, i volumi combinati delle loro vendite sul mercato interno sono stati confrontati con il volume totale del prodotto in esame esportato dai produttori esportatori cinesi senza TEM nell'Unione nello stesso periodo. Su tale base, la Commissione ha riscontrato che il prodotto simile era venduto in quantità rappresentative nel mercato interno giapponese.
- (37) La Commissione ha successivamente esaminato per i produttori del paese di riferimento se il prodotto venduto sul mercato interno potesse essere considerato come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali secondo l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (38) La verifica delle normali operazioni commerciali ha rivelato che il volume venduto a un prezzo di vendita netto uguale o superiore al costo calcolato di produzione (costi di produzione oltre alle SGAV), rappresentava meno dell'80 % del volume totale delle vendite sul mercato interno; di conseguenza, il valore normale è stato determinato solo sulla base dei prezzi delle operazioni interne redditizie.

b) Prezzo all'esportazione

- (39) Mancando la collaborazione degli esportatori cinesi, il prezzo medio all'esportazione per il periodo dell'inchiesta di riesame è stato fissato sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

c) Confronto

- (40) Il valore normale e il prezzo medio all'esportazione cinese, come determinato sopra, sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (41) Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tal fine, il valore normale è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto interno e di movimentazione (tra l'8 e il 13 %). Il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto marittimo e interno delle merci, sulla base delle stime contenute nella domanda di riesame (tra il 3 e l'8 %).

d) Margine di dumping dei produttori esportatori cinesi senza TEM

- (42) Il margine di dumping così determinato per i produttori esportatori cinesi senza TEM si attestava all'80,2 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

2.3. Produttori esportatori cinesi con TEM

a) Valore normale

- (43) Il valore normale per i produttori esportatori con TEM è stato basato sul costo di produzione nella RPC stimato nella domanda di riesame.

b) Prezzo all'esportazione

- (44) Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi all'esportazione nell'Unione delle tre società TEM, registrati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

c) Confronto

- (45) Il valore normale e il prezzo medio all'esportazione cinese, come determinato sopra, sono stati confrontati a livello franco fabbrica.
- (46) Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale scopo, in base alle stime contenute nella domanda di riesame, il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto marittimo e interno delle merci (tra il 3 e l'8 %).

d) Margine di dumping dei produttori esportatori cinesi con TEM

- (47) I margini di dumping riscontrati erano del 49,4 % per Hebei Jiheng Chemical Co. Limited, del 49,2 % per Heze Huayi Chemical Co. Limited e del 37,4 % per Puyang Cleanway Chemicals Limited.

2.4. Conclusione sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

- (48) La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare TCCA nell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3. Prove del rischio di persistenza del dumping

- (49) La Commissione ha esaminato se sussistesse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo ha esaminato la capacità inutilizzata cinese, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi.

a) Produzione e capacità inutilizzata nella RPC

- (50) Il primo riesame in previsione della scadenza ha stimato la capacità inutilizzata di produzione di TCCA nella RPC a 180 000 tonnellate annue ⁽¹⁾. Secondo la domanda di riesame, nel 2015 la capacità produttiva cinese totale era stimata a 278 000 tonnellate ⁽²⁾. La produzione cinese durante il PIR era stimata a circa 145 000 tonnellate, che comprendevano 125 000 tonnellate di esportazioni ⁽³⁾ e circa 20 000 tonnellate di consumo interno ⁽⁴⁾. Ne risulta una capacità inutilizzata annua di circa 130 000 tonnellate, ossia quasi tre volte il consumo dell'Unione riportato di seguito nella tabella 1. Secondo lo studio di mercato di uno dei produttori giapponesi del paese di riferimento la capacità inutilizzata nella RPC era più moderata, pari a circa 50 000 tonnellate annue. Non è stato tuttavia possibile verificare questi dati. Ad ogni modo, in base ai dati disponibili, la capacità inutilizzata cinese di TCCA è indubbiamente significativa e supera facilmente il consumo totale dell'Unione (compreso tra circa 41 000 e 48 000 tonnellate, tra il 2013 e il PIR).

b) Attrattiva del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi

- (51) L'attrattiva del mercato dell'Unione è dimostrata dal fatto che, nonostante le misure antidumping in vigore, i volumi delle esportazioni cinesi nell'Unione hanno continuato a crescere. La RPC ha esportato 28 000 tonnellate di TCCA nell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, contro le 21 500 tonnellate del periodo dell'inchiesta iniziale.
- (52) Il mercato dell'Unione è il secondo più grande mercato di TCCA al mondo dopo gli USA; ciò significa che è attraente in termini di dimensioni (volume di opportunità di vendita).

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011, considerando 35 (GUL 346 del 30.12.2011, pag. 6).

⁽²⁾ Fonte: CEFIC (Consiglio europeo dell'industria chimica) e studio di mercato dei richiedenti, pag. 38 della domanda di riesame.

⁽³⁾ Banca dati sulle esportazioni cinesi.

⁽⁴⁾ Domanda di riesame, pagina 33.

- (53) Consultando la banca dati sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha constatato che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, circa il 23 % delle esportazioni cinesi erano destinate all'Unione. Confrontando i prezzi medi all'esportazione (fob Cina), la Commissione ha rilevato che il 47 % circa delle vendite cinesi nel resto del mondo aveva prezzi medi inferiori al prezzo medio all'esportazione nell'Unione ⁽¹⁾. Questo volume di esportazione corrisponde a 46 100 tonnellate, ossia un volume dell'ordine di grandezza dell'intero consumo dell'Unione. Inoltre, in base alla banca dati sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha anche osservato che la maggior parte di queste vendite (l'85 % circa, pari a 40 000 tonnellate) era stata realizzata da produttori esportatori cinesi senza TEM (ossia da società attualmente soggette ai dazi antidumping più elevati sul mercato dell'Unione). Pertanto, è ancora più probabile che questi volumi vengano reindirizzati verso il mercato dell'Unione allo scadere delle misure, visto che, nel loro caso, l'eliminazione dei dazi relativamente alti costituisce un incentivo ancora più forte.
- (54) In base alle considerazioni di cui sopra la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione costituiva un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi di TCCA sia in termini di prezzi che di dimensioni, e che almeno 40 000 tonnellate di TCCA cinese venduto a prezzi di dumping sarebbero probabilmente reindirizzate verso il mercato dell'Unione non appena le attuali misure antidumping saranno eliminate.

c) Conclusione sul dumping e rischio di persistenza del dumping

- (55) Dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a vendere il TCCA a prezzi di dumping nel mercato dell'Unione. La Commissione ha altresì constatato che la RPC ha una capacità inutilizzata significativa del prodotto in esame. Infine, il mercato dell'Unione continua a essere attraente per i produttori esportatori cinesi grazie alle sue dimensioni e ai prezzi relativamente elevati.

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (56) Il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ⁽²⁾.
- (57) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che uno di questi produttori, Inquide S.A.U., non dovrebbe essere considerato parte dell'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, visto che esso stesso era un importatore netto del prodotto assertivamente oggetto di dumping. I dati presentati nella sua risposta al questionario evidenziavano che questa società ha importato il prodotto in esame, che i volumi importati superavano i volumi fabbricati nell'Unione e che queste importazioni non erano di natura temporanea.
- (58) In tale contesto, la Commissione ha deciso di non considerare questa società parte dell'industria dell'Unione. In pratica, tale decisione implica che i dati relativi alla società sono stati ignorati al momento di stabilire gli indicatori relativi al pregiudizio pertinenti alla situazione dell'industria dell'Unione. Tuttavia i volumi delle vendite di Inquide S.A.U. sono stati presi in considerazione per stabilire il consumo totale dell'Unione.
- (59) Come conseguenza dell'esclusione di Inquide S.A.U. e al fine di preservare le informazioni commerciali riservate, le informazioni relative ai due produttori dell'Unione interessati vengono presentate in forma indicizzata o in fasce di valori.

2. Consumo dell'Unione

- (60) Il consumo dell'Unione è stato determinato in base ai volumi verificati delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, al volume verificato delle vendite di Inquide S.A.U. e ai volumi delle importazioni (livello TARIC) nel mercato dell'Unione secondo i dati Eurostat.

⁽¹⁾ I prezzi medi all'esportazione cinesi variavano notevolmente a seconda del paese di destinazione. I prezzi più alti si sono osservati per destinazioni quali USA, Brasile, Argentina e Sud Africa (in ordine decrescente di quantità di vendite). Le destinazioni principali con livelli di prezzo inferiori al prezzo all'esportazione nell'Unione includevano, in ordine decrescente, il Messico, l'Indonesia, la Thailandia, l'India e il Vietnam. La banca dati sulle esportazioni cinesi ha un solo codice NC per il TCCA, il che significa che non sono disponibili informazioni sull'esatto mix di prodotti (pastiglie oppure granuli/polvere). Tuttavia, visto che secondo Eurostat la maggior parte delle esportazioni cinesi nell'Unione era costituita da granuli, ossia la versione più economica del prodotto in esame, e visto che tutte le forme di TCCA vengono considerate come il prodotto in esame ai fini della presente inchiesta di riesame, il risultato del confronto tra i prezzi non dovrebbe essere influenzato.

⁽²⁾ Ercros SA, Inquide S.A.U. e 3VSIQMA

- (61) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Volume (tonnellate)	41 217	44 446	44 637	48 662
Indice (2013 = 100)	100	108	108	118

Fonte: Eurostat (Comext), dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (62) Dal 2013 al PIR il consumo dell'Unione è cresciuto costantemente e complessivamente del 18 %. Ciò ha avuto implicazioni importanti su alcuni indicatori di pregiudizio, come descritto di seguito.

3. Importazioni dal paese interessato**3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese**

- (63) Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni (MT)	17 021	23 457	22 589	28 095
Indice (2013 = 100)	100	138	133	165
Quota di mercato (%)	41,3	52,8	50,6	57,7

Fonte: Eurostat (Comext).

- (64) Le importazioni di TCCA dalla RPC sono complessivamente cresciute in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo in esame. L'unica modesta eccezione è rappresentata dal 2015, anno in cui i volumi delle importazioni sono in realtà leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente, un dato che riflette la stagnazione dei consumi nel mercato dell'Unione in quell'anno, come evidenzia la *Tabella 1*. A questo calo delle importazioni ha fatto seguito una ripresa significativa delle importazioni durante il PIR (più del 24 % rispetto al 2015). Considerata nel suo insieme, l'impennata dinamica dei consumi, che emerge dalla *Tabella 1*, è stata quasi esclusivamente assorbita dall'aumento delle importazioni dalla RPC.
- (65) Parallelamente, dal 2013, le importazioni dalla RPC hanno registrato un notevole aumento della loro quota di mercato, consolidando un aumento significativo di oltre 16 punti percentuali tra il 2013 e il PIR.

3.2. *Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)*

- (66) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, EUR/tonnellata	1 262	1 174	1 445	1 308
Indice (2013 = 100)	100	93	115	104

Fonte: Eurostat (Comext).

- (67) I prezzi medi all'importazione dalla RPC hanno subito lievi fluttuazioni nel periodo in esame, segnando un aumento complessivo del 4 %. Questo andamento può in qualche misura riflettere i cambiamenti da un anno all'altro a livello del mix di prodotti ⁽¹⁾.
- (68) I dati della banca dati sulle esportazioni cinesi ⁽²⁾ indicano tuttavia un andamento dei prezzi differente. In effetti, il prezzo medio all'esportazione del TCCA nell'Unione, in USD, è calato del 9 % per il periodo di riferimento. Questo indica che l'aumento dei prezzi è stato una conseguenza delle fluttuazioni dei tassi di cambio piuttosto che del comportamento dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell'Unione, come aveva dapprima concluso Eurostat.
- (69) I prezzi delle importazioni dalla RPC si sono mantenuti al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame, con l'eccezione del 2015. Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha fondato i suoi calcoli sulla media dei prezzi all'esportazione cif della RPC ricavati da Eurostat, con gli opportuni adeguamenti al rialzo per i dazi doganali e i costi successivi all'importazione ⁽³⁾. I prezzi del prodotto in esame sono stati confrontati con la media ponderata dei prezzi dell'industria dell'Unione adeguati a livello franco fabbrica.
- (70) Dal confronto è emerso che, durante il PIR, le importazioni dalla RPC erano effettuate a prezzi inferiori del 2-4 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, senza tener conto del dazio antidumping in vigore.

4. Importazioni da altri paesi terzi4.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi*

- (71) La tabella riportata di seguito mostra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC nel periodo in esame in termini di volume e quota di mercato:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi

	2013	2014	2015	PIR
Volume (tonnellate)	659	853	655	1 874

⁽¹⁾ Il prodotto in esame è fabbricato in diverse forme che rientrano in due categorie principali: prodotti in forma granulare o in polvere, da un lato, e pastiglie, dall'altro lato. I prezzi delle pastiglie sono più elevati dei prezzi dei prodotti in forma granulare e/o in polvere. Ciò significa che i prezzi del prodotto in esame possono variare a seconda della diversa composizione di un dato mix di prodotti. In altre parole, un mix di prodotti con una maggiore percentuale di pastiglie risulterebbe più costoso rispetto a un mix di prodotti contenente comparativamente una quota maggiore di prodotti in forma granulare e in polvere.

⁽²⁾ La banca dati sulle esportazioni cinesi fornisce i prezzi a livelli fob. Questi sono stati adeguati al rialzo per tenere conto dei costi medi di trasporto nell'Unione nonché dei costi successivi all'importazione e ottenere una stima del prezzo sbarcato nell'Unione. Cfr. il considerando 41 per una stima.

⁽³⁾ I prezzi all'esportazione cif cinesi sono stati adeguati del 6-8 %.

	2013	2014	2015	PIR
Quota di mercato (%)	1,6	1,9	1,5	3,9
Prezzo medio (EUR/tonnellata)	1 466	1 359	1 706	1 438

Fonte: Eurostat (Comext).

- (72) Sia in termini di volume che in termini di quota di mercato le importazioni nell'Unione da paesi diversi dalla RPC sono state trascurabili tra il 2013 e il 2015 e sono cresciute moderatamente in punti percentuali durante il PIR. Quanto al livello dei prezzi di tali importazioni, la tendenza osservata può riflettere in certa misura i cambiamenti, da un anno a un altro, a livello del mix di prodotti. Va tuttavia sottolineato che il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi non è mai stato basso come i prezzi cinesi.

5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.1. Considerazioni generali

- (73) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (74) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, dal momento che l'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è costituita unicamente da due produttori. La Commissione ha valutato gli indicatori economici in base ai dati relativi a questi due produttori, fatta eccezione per gli investimenti e per l'utile sul capitale investito che, vista la mancanza di dati, riguardano soltanto una delle due società.
- (75) Gli indicatori economici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping, e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi di vendita unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, e capacità di ottenere capitale. La loro analisi è riportata di seguito.

5.2. Indicatori di pregiudizio

5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (76) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2013	2014	2015	PIR
Volume di produzione - Indice	100	113	129	132
Capacità produttiva - Indice	100	115	120	120
Utilizzo degli impianti - Indice	100	98	107	110

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione (2013 = 100).

- (77) Dal 2013 i produttori dell'Unione hanno gradualmente aumentato i loro volumi di produzione e la loro capacità installata, reagendo di conseguenza alla crescente domanda, come indicato dalla precedente tabella 1. Dal 2015 l'industria dell'Unione ha operato praticamente a piena capacità. Questo uso ottimale degli impianti di produzione si è tradotto positivamente in costi di produzione più bassi e, quindi, nella redditività dell'industria dell'Unione, come precisato più avanti.

5.2.2. Volume delle vendite, quota di mercato

- (78) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (indice 2013 = 100)	100	90	99	95
Quota di mercato	40 - 50 %	35 - 45 %	35 - 45 %	30 - 40 %

Fonte: Eurostat (Comext), dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (79) Complessivamente, le vendite dell'industria dell'Unione sono calate del 5 % tra il 2013 e il PIR, anche se il consumo è cresciuto del 18 % nello stesso periodo. Ne consegue che la quota di mercato dell'industria dell'Unione è notevolmente diminuita anno dopo anno. Per contro, nello stesso periodo, i produttori esportatori cinesi sono riusciti a far crescere considerevolmente la loro quota di mercato e i loro volumi delle esportazioni, come indicato dalla Tabella 2.

5.2.3. Occupazione e produttività

- (80) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti (indice 2013 = 100)	100	105	110	112
Produttività (indice 2013 = 100)	100	107	117	119

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (81) L'occupazione dell'industria dell'Unione è aumentata del 12 % tra il 2013 e il PIR. Durante il periodo in esame la produttività, espressa in volume della produzione per dipendente, è cresciuta del 19 %.

5.2.4. Costo del lavoro

- (82) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (indice 2013 = 100)	100	96	94	96

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (83) Dal 2013 al 2014 il costo del lavoro per dipendente è calato del 4 % e successivamente si è mantenuto relativamente stabile fino al PIR.

5.2.5. Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi

- (84) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo dei prodotti venduti dell'industria dell'Unione

	2013	2014	2015	PIR
Prezzo unitario medio (indice 2013 = 100)	100	102	100	104
Costo dei prodotti venduti (indice 2013 = 100)	100	97	98	95

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (85) I prezzi unitari di TCCA nell'UE sono rimasti in media alquanto stabili fino al 2015 e sono leggermente aumentati, del 4 %, durante il PIR. Questo incremento è in parte collegato all'effetto menzionato del mix di prodotti (cfr. la nota 24).
- (86) Visti i crescenti volumi della produzione e l'evoluzione dei prezzi delle materie prime, il costo unitario dei prodotti venduti è sceso del 5 % nel periodo in esame.

5.2.6. Scorte

Tabella 10

Scorte

	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (tonnellate)	4 500	2 696	2 821	3 940
Indice (2013 = 100)	100	60	63	88

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

- (87) Il livello delle scorte è calato del 40 % tra il 2013 e il 2014, e si è mantenuto nella stessa fascia di valori nel 2015. Il livello più alto delle scorte alla fine del PIR rispecchia il calo delle vendite nello stesso periodo.

5.2.7. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (88) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito del produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (indice)	- 100	- 46	- 73	13

	2013	2014	2015	PIR
Investimenti (indice 2014 = 100) (*)	—	100	198	66
Utile sul capitale investito (intervalli)	da - 20 a - 10 %	da - 10 a 0 %	da - 20 a - 10 %	da 0 a 10 %

Fonte: dati forniti dall'industria dell'Unione.

(*) Nel 2013 non sono stati fatti investimenti.

- (89) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è gradualmente migliorata diventando positiva durante il PIR. Questa redditività è tuttavia molto più bassa del profitto di riferimento stabilito nell'inchiesta iniziale, che era stato fissato al livello del profitto ottenuto dall'industria dell'Unione in assenza di dumping pregiudizievole.
- (90) Il periodo dal 2013 al 2015 è stato caratterizzato da una mancanza di redditività e da utili negativi sul capitale investito. Le ultime cifre fanno supporre un ritorno a utili positivi di esigua entità. La pressione considerevole in termini di volumi esercitata sull'industria dell'Unione dall'aumento delle importazioni dalla RPC nel 2013 e nel PIR ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare appieno della notevole crescita dei consumi dell'Unione. Come indicato sopra al considerando 64 tale crescita è stata quasi del tutto assorbita dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.
- (91) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Durante il periodo in esame il flusso di cassa netto ha registrato diversi aumenti. Il notevole aumento del flusso di cassa si spiega principalmente con variazioni del capitale di esercizio.
- (92) I livelli osservati nel periodo che va dal 2014 al PIR riflettono non solo i tassi di investimento standard, riguardanti la manutenzione continua e la necessaria sostituzione di pezzi di macchine, ma anche gli sforzi per migliorare la produttività e i processi di produzione.
- (93) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Come gli altri indicatori finanziari, anche l'andamento dell'utile sul capitale investito connesso alla produzione e alla vendita del prodotto simile è stato positivo, ma si mantiene lontano da livelli soddisfacenti.

5.2.8. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (94) I margini di dumping individuati erano notevolmente superiori al livello minimo e al livello delle misure in vigore (cfr. i considerando 2, 4 e 47). Inoltre, tenuto conto della capacità inutilizzata e dei prezzi delle importazioni dalla RPC (cfr. i considerando 50 e 66), l'incidenza dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non può essere ritenuta trascurabile.
- (95) Le misure iniziali sono state istituite nell'ottobre 2005. Come indicato al considerando 89, durante il PIR l'industria dell'Unione ha ottenuto un rendimento ben al di sotto del profitto di riferimento del 10 % stabilito nell'inchiesta iniziale ⁽¹⁾. Tenuto conto della situazione globale dell'industria dell'Unione e dell'evoluzione delle importazioni dalla RPC negli ultimi anni, si può concludere che tale industria non si è ripresa completamente da questi effetti malgrado i dazi antidumping in vigore.

5.3. Conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione

- (96) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel periodo in esame alcuni indicatori, in particolare quelli finanziari, sono migliorati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1).

- (97) Gli indicatori di cui trattasi non possono tuttavia essere considerati separatamente uno dall'altro. Di fatto, la perdita di quote di mercato, i volumi delle vendite in calo e i livelli insufficienti di redditività, se analizzati in relazione a un contesto di consumo piuttosto favorevole, confermano che dall'industria dell'Unione ci si potevano ragionevolmente attendere risultati più vicini al margine del 10 % di fatturato, ritenuto ragionevole per il settore, in condizioni commerciali normali, in assenza di importazioni oggetto di dumping. Inoltre, l'andamento positivo osservato nella produzione, nella capacità e nella redditività dovrebbe anche essere attribuito alle decisioni prese dall'industria dell'Unione di investire in impianti di produzione supplementari, nonché a un uso più razionale dei macchinari esistenti. Questo utilizzo ottimale della capacità si spiega anche con il crescente livello di esportazioni verso i mercati di paesi terzi.
- (98) Questi sviluppi, insieme alla crescita significativa delle importazioni cinesi oggetto di dumping, fanno concludere che, nonostante l'andamento positivo osservato per alcuni fattori di pregiudizio, complessivamente, anche se l'industria dell'Unione non subisce un pregiudizio grave durante il PIR, essa si trova ancora in una situazione vulnerabile che non le consentirebbe di far fronte a nuove ondate di importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

E. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

- (99) In base alle conclusioni tratte ai considerando da 96 a 98, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio grave durante il periodo dell'inchiesta di riesame, ma la sua situazione è ancora precaria.
- (100) Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC, sono stati analizzati gli elementi seguenti: a) la disponibilità di capacità inutilizzata dei produttori esportatori dalla RPC; b) l'attrattiva del mercato dell'Unione e le pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi; c) la probabile incidenza delle importazioni di TCCA dalla RPC.

2. Capacità inutilizzata nella RPC

- (101) La RPC è il maggiore produttore di TCCA al mondo e alla fine del 2015 rappresentava circa il 57 % della capacità produttiva complessiva a livello mondiale. Dall'analisi effettuata al considerando 50 è emerso che, secondo le stime, le capacità produttive inutilizzate in Cina superavano di molto il consumo totale dell'Unione durante il PIR. A tal proposito è importante osservare che, in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e confermate anche dai produttori esportatori giapponesi che hanno collaborato, il mercato dell'Unione è il secondo mercato al mondo dopo gli USA.
- (102) Sulla base di tali elementi è altamente probabile che, in caso di abolizione delle misure, i produttori esportatori cinesi dirigano la loro produzione verso il mercato dell'Unione.

3. Attrattiva del mercato dell'Unione e pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi

- (103) L'attrattiva del mercato dell'Unione si riflette nel fatto che, nonostante le misure antidumping in vigore, i volumi delle esportazioni cinesi nel mercato dell'Unione sono rapidamente aumentati nel periodo in esame. La RPC ha esportato 28 000 tonnellate di TCCA nell'Unione durante il PIR contro le 17 000 tonnellate del 2013.
- (104) La Commissione ha inoltre stabilito che durante il PIR circa il 23 % delle esportazioni cinesi erano destinate al mercato dell'Unione. D'altro canto, i dati raccolti hanno permesso di stabilire che il 47 % circa del volume delle vendite cinesi nel resto del mondo aveva prezzi medi inferiori al prezzo medio all'esportazione nel mercato dell'Unione. Questo volume di esportazione corrisponde a un volume più o meno equivalente all'intero consumo dell'Unione.
- (105) Se le misure dovessero essere lasciate scadere, come indicato al considerando 53, è ancora più probabile che i volumi all'esportazione realizzati dai produttori esportatori cinesi senza TEM vengano reindirizzati verso il mercato dell'Unione, dato che nel loro caso l'eliminazione dei dazi relativamente elevati costituisce un incentivo più forte.
- (106) Per le ragioni esposte, la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione rappresenta un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi, sia in termini di prezzi che di dimensioni.

4. Incidenza del dumping cinese sull'industria dell'Unione

- (107) Nel valutare la probabile incidenza delle importazioni cinesi in dumping sull'industria dell'Unione, la Commissione ha effettuato una simulazione per quantificare l'impatto che i volumi cinesi avranno probabilmente sull'industria dell'Unione. Ipotizzando un calo piuttosto moderato del volume delle vendite e della produzione pari a 5 000 tonnellate a seguito di un aumento delle importazioni cinesi di TCCA, il costo unitario di produzione aumenterebbe del 7,1 %, facendo peggiorare la situazione dei produttori dell'Unione e portandoli in perdita.
- (108) Inoltre, non è escluso che ulteriori importazioni cinesi farebbero crescere anche la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione. Come precisato al considerando 70, i prezzi all'importazione dei produttori cinesi esportatori nel mercato dell'Unione sono già oggi inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione del 2-4 %. Nella probabile eventualità che le importazioni supplementari citate raggiungano lo stesso prezzo, l'effetto negativo sull'industria dell'Unione si aggraverebbe ulteriormente.
- (109) La redditività, pur registrando un andamento positivo, è ancora troppo bassa per garantire una sostenibilità finanziaria a lungo termine. Inoltre, gli utili citati sono stati realizzati in un contesto di crescenti volumi di produzione, non riflesso nella quota di mercato. Pertanto, dall'industria dell'Unione ci si poteva ragionevolmente attendere un ulteriore ammortizzamento dei suoi costi fissi con i maggiori volumi prodotti.
- (110) È importante notare che non vi sono state importazioni di TCCA nell'UE da altri paesi in volumi tali da essere considerati rilevanti per la situazione attuale dell'industria dell'Unione.

5. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

- (111) Sulla base di quanto esposto e in mancanza di osservazioni la Commissione ha constatato che l'abrogazione delle misure determinerebbe la reiterazione del pregiudizio all'industria dell'Unione.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari

- (112) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure esistenti nei confronti della RPC sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, inclusi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (113) Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione illustrate ai considerando da 96 a 98 e tenuto conto degli argomenti presentati al considerando 111, che indicano il rischio di reiterazione del pregiudizio, la Commissione ha stabilito che la scadenza delle misure in vigore comporterebbe un ulteriore deterioramento della situazione economica precaria dell'industria di TCCA dell'Unione, che ha dovuto fare fronte alle crescenti importazioni oggetto di dumping dalla RPC e la cui situazione è lungi dall'essere equa rispetto ai produttori esportatori provenienti dalla RPC.
- (114) Ne consegue che il mantenimento delle misure apporterebbe benefici all'industria dell'Unione, che in questo caso potrebbe riprendersi ulteriormente dall'effetto di dumping continuo. L'abrogazione delle misure bloccherebbe invece la riabilitazione dell'industria dell'Unione, minacciando gravemente la sua sostenibilità e mettendo quindi a rischio la sua stessa esistenza, riducendo così l'offerta e la concorrenza sul mercato.

3. Interesse degli importatori

- (115) Nella fase di apertura sono stati contattati quattordici importatori/distributori noti, undici federazioni nazionali europee e due associazioni europee. Un importatore in Spagna ha risposto al questionario.
- (116) Questo operatore commerciale ha acquistato grandi quantità di TCCA dalla RPC (6 % delle importazioni totali) durante il PIR. Ha anche acquistato quantità limitate di TCCA da fornitori dell'Unione. Il settore del TCCA fa parte di un comparto commerciale più ampio, che nel 2015 costituiva il 35 % del fatturato totale della società. La società ha dichiarato un profitto per il prodotto in esame durante il PIR, ma in ultima analisi non ha fornito spiegazioni sufficienti su come tale profitto sia stato calcolato. La società è contraria al mantenimento delle misure, ma non ha presentato argomenti convincenti a sostegno di questa posizione.

- (117) Come precisato al considerando 57, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha deciso di non considerare uno dei richiedenti, Inquide S.A.U., come parte dell'industria dell'Unione, dal momento che questo produttore era esso stesso un importatore netto del prodotto assertivamente oggetto di dumping. Avendone ricevuto notifica, Inquide S.A.U. non si è opposta a questa decisione. Nonostante la decisione della Commissione, Inquide S.A.U. ha confermato il suo appoggio al mantenimento delle misure sulle importazioni di TCCA dalla RPC.
- (118) In mancanza di ulteriori informazioni, l'inchiesta non ha indicato che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un'incidenza negativa significativa per questo importatore o per gli importatori in generale.
- (119) Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili e in mancanza di informazioni/prove contrarie, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non ha alcuna incidenza negativa significativa per gli importatori dell'Unione.

4. Interesse degli utilizzatori

- (120) Sono stati inviati questionari a 39 utilizzatori identificati nella fase di apertura. Nessun utilizzatore ha risposto al questionario. In mancanza di tali risposte non è stato possibile trarre conclusioni sull'interesse degli utilizzatori. In mancanza di nuove informazioni, il sostegno a queste misure da parte degli utilizzatori può quindi essere considerato ancora pertinente, come indicato al considerando 91 del regolamento sul primo riesame in previsione della scadenza, secondo il quale il mantenimento delle misure non avrebbe un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato dell'Unione e consentirebbe all'industria utilizzatrice di disporre di una gamma più ampia di fornitori che operano in concorrenza a prezzi di mercato.

5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (121) Tenuto conto di tutti i fattori che precedono, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi per abrogare le misure sulle importazioni di TCCA dalla RPC.

G. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (122) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva mantenere le misure esistenti nei confronti della RPC. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

H. MISURE ANTIDUMPING

- (123) Si conclude di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di TCCA originario della RPC, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011.
- (124) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 94 20 20) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Hebei Jiheng Chemical Co. Limited	8,1	A604
Puyang Cleanway Chemicals Limited	7,3	A628

Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Heze Huayi Chemical Co. Limited	3,2	A629
Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited	40,5	A627
Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.	32,8	A998
Tutte le altre società	42,6	A999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di acido tricloroisocianurico venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».
